

Visto

Cagliari,

24 MAG. 2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dr.ssa Grazia Corradini



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**

Via Roma, 49 - 07100 Sassari - Tel. 079/204512 - Fax 079/232371

**PRESIDENZA**

Prot. n. 1345/2013.U

Sassari, 20 MAG. 2013

OGGETTO: Elenco enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI  
ROMA

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA CORTE D'APPELLO  
CAGLIARI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
SEDE

AL SIG. PRESIDENTE ANZIANO  
DELLA CORTE D'APPELLO  
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI  
SASSARI

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
SASSARI

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
SASSARI

AI SIG.RI GIUDICI DI PACE COORDINATORI  
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE  
SASSARI

ALL'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA  
SASSARI

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, relativa a quanto in oggetto, si trasmette l'elenco aggiornato degli Enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Si segnala che, tra gli Enti in elenco, si sono resi disponibili all'accoglienza di persone condannate per reati concernenti sostanze stupefacenti, l'Ente SOCCORSO SARDO, il COMUNE di URI, il COMUNE di THIESI, il COMUNE di OSCHIRI, la COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA di VALLEDORIA, il COMUNE di VALLEDORIA, l'A.V.I.S. COMUNALE CAMPANEDDA di Sassari, il COMUNE di PATTADA ed IL COMUNE DI BANARI.

Tutte le convenzioni sono consultabili nel sito internet di questo Tribunale.

IL PRESIDENTE  
Pietro Fanile



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

### PRESIDENZA

### CONVENZIONE

*PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI: DEL  
D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2 ;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.*

### Premesso

Che, a norma dell'art 54 del D. Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente P.A. CROCE GIALLA, con sede in PLOAGHE Via L. CAMBONI 45 tel 079449976 e fax 079449976, di seguito per brevità denominato l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore GIAMMARIO BUSELLU nato a SASSARI il 01.04.1979 e residente a PLOAGHE in via LAREDU 8, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

L'Ente consente che N° 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del D.P.R. 09/10/1990 N°309, art.73, comma 5 bis;

L'Ente, specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: servizi di soccorso in ambulanza, servizi di trasporto di infermi per visite mediche, dimissioni ospedaliere e altre attività sociali inerenti all'associazione.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: il Sig. Busellu Giammario presidente pro tempore; il Sig Del Rio Giovanni Antonio vice presidente e i Sig.ri Pilo Domenico, Langella Emanuele e Peruzzu Mario consiglieri.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

#### **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali

diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

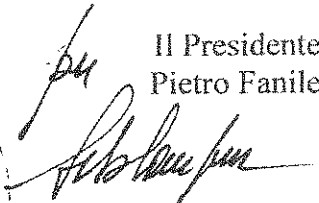
Copia della presente convenzione, viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari li, 14.05.2013

Per l'Ente

  
**P.A. CROCE GIALLA**  
Via Luigi Camboni 45  
07017 Ploaghe  
C.F. 92004810906



  
Il Presidente  
Pietro Fanile



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**

**PRESIDENZA**

**CONVENZIONE**

***PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI: DEL  
D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;***

***DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2 ;***

***DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

**Premesso**

Che, a norma dell'art 54 del D. Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16/07/2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Sezione Provinciale, con sede in Sassari, Via Quarto 3, tel 079 233711 e fax 079 231043, di seguito per brevità denominato l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

### **Tutto ciò premesso**

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante (o Presidente pro-tempore) Sig.Emilio Antonio Sechi, nato a Sorso il 15/16/1957 e residente a Sassari, Via Grazia Deledda 131, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

L'Ente consente che N° 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del D.P.R. 09/10/1990 N°309, art.73, comma 5 bis;

L'Ente, specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Entrata e uscita (prestiti e resi) opere Libro Parlato, Rilegatura testi in braille, Accompagnamento soci non vedenti, Centralino.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Emilio Antonio Sechi.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

#### **Art.4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di

pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

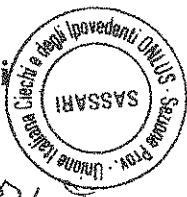
La presente convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 14.05.2013

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E  
DEGLI IPOVEDENTI ONLUS, SEZIONE  
PROVINCIALE..

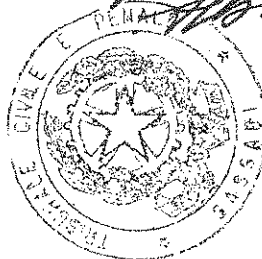
Emilio Antonio Sechi



*Emilio Antonio Sechi*

IL PRESIDENTE

Pietro Fanile





# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI  
DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;  
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;  
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.**

#### Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il **Comune di Tergu** con sede in Tergu – Piazza Autonomia n.01 tel: 079/475131 fax: 079/476131 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

#### Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Satta Gian Franco, (Sindaco pro tempore) nato a Nulvi il 10.12.1972- e residente a Tergu- in Località Lu Colbu n. 2- / si conviene e si stipula quanto segue:





#### Art. 1.

L'ente consente che n. 03 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

Si escludono per contro espressamente i condannati per reati previsti a mente del DPR 09/10/1990 N.309, art..73, comma 5 bis.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
2. servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici;
3. attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane;
4. attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;
5. servizio di accompagnamento e di vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale;
6. servizio di pulizia e custodia delle strutture del settore Servizi Sociali ( Comune, Centri di Aggregazione anziani e ragazzi, ludoteca, ecc);
7. servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali;
8. attività di collaborazione con il servizio sociale e con gli altri uffici comunali (attività da definire in base a capacità e/o particolari attitudini del soggetto);
9. servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
10. ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle proprie esigenze;

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **D.ssa Maria Raffaella Orra** – responsabile del servizio sociale Comunale, che si occuperà di tutta la parte amministrativa e dei contatti con il Tribunale;



il Sig. Tonello Deaddis – operaio del Comune che si occuperà di seguire e supervisionare il soggetto condannato, istruirlo in relazione ai lavori che dovrà svolgere per conto del Comune, dei dispositivi di sicurezza, delle ore di lavoro che dovrà svolgere.  
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati..

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

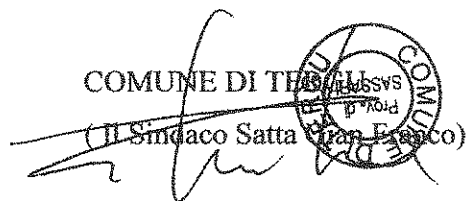
#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione .

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

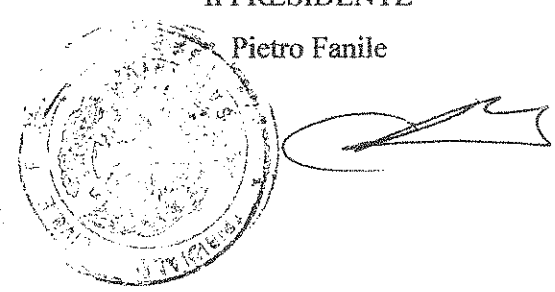
Sassari, 17 APR. 2013

COMUNE DI TEBBIO  
(Il Sindaco Satta Gian Franco)



IL PRESIDENTE

Pietro Fanile





**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**

**PRESIDENZA**

**CONVENZIONE**

***PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI  
DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;***

***DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;***

***DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;***

***DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA  
LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.***

**Premesso**

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente Comune di Banari, con sede in Banari in Piazza Antonio Solinas n.1 tel079/826001 Fax 079/826233 - presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica

*[Handwritten signature]*

utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Gianpiero Cordedda – Sindaco pro tempore nato a Sassari il 08.11.1972 e residente a Banari in Via Roma n. 2 , si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art.73, comma 5 bis; sia ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività;

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni :

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici;
- servizio di vigilanza sul servizio Scuolabus
- attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;
- servizio di pulizia, custodia degli edifici pubblici comunali;

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:siano: la Dott.ssa Lara Murgia - Responsabile Servizio Sociale, la Dott.ssa Alfonsina Ruda -Vigile Urbano, il Signor Pistidda Gavino Luigi - Operaio Comunale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 17.04.2013

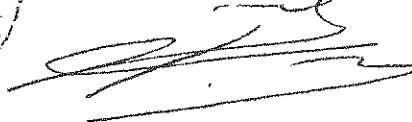
COMUNE DI BANARI

Gianpiero Cordedda



IL PRESIDENTE

Pietro Fanile





**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SASSARI**  
**PRESIDENZA**

**ELENCO UFFICIALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI OVE IL CONDANNATO  
PUO' SVOLGERE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

- 1) **ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO**  
Via Liguria- Parco degli Ulivi ALGHERO –Tel/fax 079/987005
- 2) **ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ITTIRI**  
Via Olbia N°3 ITTIRI – Tel/Fax 079/442999 – Cell.368/611344
- 3) **ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS) –Sezione di URI**  
Via Sassari N°28 URI - Tel/fax 079/419777 – cell.340/2404582-mail: [avis.uri@tiscali.it](mailto:avis.uri@tiscali.it)
- 4) **COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS**  
Piazza Aldo Moro s.n.c. –Tel. 079/5851426 – 079/5851421- Fax 079/5851442
- 5) **COMUNE DI POZZOMAGGIORE** – Via Sacerdote Angelico Fadda n.10  
Tel. 079/801123 – Fax 079/800155 – cell. 349/3506179
- 6) **COMUNE DI TULA** – Corso Repubblica N°93  
Tel. 079/7189029 – Fax 079/7189040 –Mail: [sindaco@comune.tula.ss.it](mailto:sindaco@comune.tula.ss.it)
- 7) **L.A.V.OZ.** – Via Cavour N° 1 Ozieri  
Tel. 079/783318 – Cell. 333/5757015 – Fax. 079/783077 –  
Mail. [marcodenti\\_2@virgilio.it](mailto:marcodenti_2@virgilio.it)
- 8) **A.I.S.P.A.V.A. “onlus”**con sedi operative distaccate:  
a Sassari presso Scuola Media N°9 Via Ogliastro n°9  
ad Alghero presso l' Aeroporto di Fertilia  
a Porto Torres presso il Comando di Polizia Municipale, Piazza W. Frau  
Tel /Fax 079/212190 – Cell 380/4368038
- 9) **ASSOCIAZIONE FRATERNITA DELLA MISERICORDIA**-Via Giovanni XXIII  
N°66- Alghero -Tel 079/980587 – Fax 079/970297—079/4816341
- 10) **COMUNE DI MARA** – Via Antonico Mariani N.1—Tel..079/805068 -805301-805300  
Fax 079/805320- Cell. Sindaco 329/6885863—Cell. Polizia Municipale 349/1281367
- 11) **ASSOCIAZIONE “MISERICORDIA”**—Piazza Delogu Ibba N° 7 Villanova Monteleone  
–Tel. 079/960220 – Fax 079/2978419 -Cell.340/6048757 (Presidente)

- 12) ASSOCIAZIONE "MONDO X SARDEGNA" con sedi operative presso:  
Comunità S'ASPRU – Località S'aspru - Siligo (SS) Tel. 079/836002 cell.340/7671608  
Casa Famiglia Sant'Antonio Abate-Piazza Sant'Antonio N 13 Sassari  
Tel. 079/2679051- cell.340/7671608
- 13 ) SAN DAMIANO Cooperativa Sociale—Centro Diurno "IL GIRASOLE"  
Via Tirso N°12 –Sorso –Tel. e Fax 079/3055051 –Cell. 348/2575842
- 14 ) ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE SAN FRANCESCO  
Via Umberto N°35 --Alà dei Sardi -- Tel. 079/723126 – cell. 334/5971970
- 15) SOCCORSO SARDO -- Via J. Kennedy n°2 – Sassari – Tel 079/254204  
Fax 079/254205 - Cell 348/2407500
- 16) COMUNE DI URI -- Via Sassari n°95 – Uri – Tel 079/4187064—079/4187052  
Fax...079/4187073..
- 17) COMUNE DI PLOAGHE – Piazza San Pietro N°1 – Ploaghe  
Tel.079/4479902 – Fax 079/4479930
- 18) COMUNE DI OSILO – Via Sanna Tolu N°30 – Osilo  
Tel. 079/324222 – Fax 079/42058
- 19) COMUNE DI NULVI –Via Vittorio Emanuele N° 60- Nulvi  
Tel.079/5779000- Fax 079/5779019 (020 021)- Cell.366/6208963
- 20) AVIS VALLEDORIA –Via Ampurias N°3 –Valledoria  
Tel. 079/581000 –Fax 079/583359 –Cell. 348/5514406 – 329/6236096
- 21) COMUNE DI THIESI –Piazza dei caduti in guerra N°2- Thiesi  
Tel. 079/886012 Fax 079/889199
- 22) AVIS NULVI – Corso Vittorio Emanuele n. 58 – Nulvi  
Tel. 079/577080 – Fax 079/4815534 – Cell. 349/7389225 – 348/8122641
- 23) ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO SASSARI - Via Sant'Anna n°3  
Sassari Tel – Fax 079/237979 – Cell. 320/6654319
- 24) SOCIETA' COOPERATIVA TERRANIMADA-FATTORIA SOCIALE –  
Cooperativa agricola sociale di solidarietà a r.l. - Via Vittorio Emanuele III n.16,  
Semestene - Tel. 349/5232394 -380/2506796 – 339/8217824
- 25) COMUNE DI OSCHIRI –Via Marconi n. 9, - Oschiri -Tel. 079/7349000 -  
Fax 079/7349009

26) COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AURORA VIDDALBA", con sede legale in VALLEDORIA, Via 4 novembre, n.23 tel. 079/583032 Fax 079/583303- nei sotto elencati siti:

- < Comune di Sorso: stagno e ginepreto di Platamona (tutela del patrimonio ambientale culturale, prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio forestale, tutela flora e fauna)
- < Comune di Ittiri e Comune di Sorso: cura del verde pubblico
- < Comune di Sorso, Comune di Porto Torres: lavori di manutenzione case di accoglienza per minori
- < Comune di Sassari: sportelli di ascolto e di orientamento per persone con disagi

27) COMUNE DI MARTIS, Viale Trieste n.1 tel 079/566129 fax 079/566125

28) COMUNE DI VALLEDORIA, Corso Europa n. 77 tel 079/5819000 fax 079/582319

29) IL COLIBRI' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via dei Ginepri n.2, Porto Torres tel/fax 079/512625

30) BUDDUSO' SOCCORSO -Associazione di pubblica assistenza-Via Garibaldi snc Buddusò tel 079/715004 – 329/1664355

31) A.V.I.S. Comunale Campanedda , Piazza Don Giommaria Ruju- reg. Campanedda – Sassari tel. 339/2569490

32) COMUNE DI PATTADA, Via Roma n.10 tel 079/755114 fax 079/754069

33) COMUNE DI BANARI, Piazza Antonio Solinas n.1, tel. 079/826001 fax 079/826233

34) COMUNE DI TERGU, Piazza Autonomia n. 1, tel. 079/475131 fax 079/476131

35) UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, ONLUS, Sassari via Quarto n. 3, tel. 079/ 233711 fax 079/231043

36) P.A. CROCE GIALLA , Ploaghe, Via L. Camboni n.45 tel. / fax 079/449976

SASSARI 16 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
Pietro Fanile

